

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	06i
del:	2022-01-13
autore:	Stefano Seppi Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: termine 31.01.2022 per il II semestre 2021 (dal 2022 l'adempimento diventa mensile)

Come noto¹, i **soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie**, devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria (d'ora in avanti STS) i dati relativi alle prestazioni erogate ai contribuenti e loro familiari a carico.

La periodicità di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute **per il 2021 è semestrale**².

Dal 2022 è previsto l'invio mensile dei dati³.

Si riepilogano dunque le scadenze per l'invio dati al Sistema TS:

Spese sanitarie e veterinarie	Scadenza invio
Primo semestre 2021	30.09.2021 ^{4*}
Secondo semestre 2021 Primo + secondo semestre 2021 per i soggetti obbligati all'invio dal 2021 (§2.5)	31.01.2022*
dal 01.01.2022	entro la fine del mese successivo**

* per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, **si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale**⁵. Così, ad esempio, i dati relativi ad una spesa sanitaria documentata da una fattura datata 25.6.2021 e pagata il 15.7.2021 vanno inviati entro il 31.1.2022 (dati del secondo semestre).

** **dal 2022** per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, **si fa riferimento alla data del documento fiscale**⁶

Ricordiamo, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS **non potevano**

1 Vedasi nostre circolari n. 09/2021 e n. 22/2021

2 Art. 7, c.1, lett c) del Decreto 19 ottobre 2020, modificato dal Decreto ministeriale 29 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6.2.2021

3 Art. 7, c.1, lett c) del Decreto 19 ottobre 2020, modificato dal Decreto ministeriale 29 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6.2.2021

4 Con comunicato stampa congiunto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate datato 28.07.2021, il termine per l'invio è stato prorogato dal 31.07.2021 al 30.09.2021

5 Nuovo c. 2-bis dell'art. 7 del Decreto 19 ottobre 2020, introdotto dall'art. 1, lett. b) del Decreto ministeriale 29 gennaio 2021

6 Art. 7, c.1, lett c) del Decreto 19 ottobre 2020, modificato dal Decreto ministeriale 29 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6.2.2021

emettere fattura elettronica⁷ con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS⁸. Tale divieto vale anche per le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'invio dei dati al STS.

Il **divieto** di emettere fattura elettronica è stato **esteso anche al 2022**⁹.

1 Introduzione all'invio dei dati al STS

Le attuali disposizioni^{10 11} prevedono che il STS dal 1° marzo di ciascun anno mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle prestazioni erogate ai contribuenti e loro familiari a carico, al fine di consentire alla stessa di rendere disponibile telematicamente entro il 15.4 il mod. 730 / REDDITI precompilato per i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i titolari di taluni redditi assimilati¹².

Per poter effettuare l'invio dei dati al STS i soggetti interessati devono essere accreditati al STS.

2 Soggetti interessati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Elenchiamo qui di seguito i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al STS:

2.1 Soggetti già interessati dal 2015

Questi soggetti dovevano già essere in possesso delle credenziali di accesso al STS dal 2015¹³:

- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- medici iscritti all'albo dei medici e degli odontoiatri.

2.2 Soggetti interessati dal 2016

Questi soggetti dovevano richiedere le credenziali di accesso al STS entro il 30 settembre 2016¹⁴:

- strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari non accreditate.

2.3 Ulteriori soggetti interessati dal 2016

Questi soggetti dovevano richiedere le credenziali di accesso al STS entro il 31 ottobre 2016¹⁵:

- “parafarmacie”¹⁶;
- iscritti all'albo degli psicologi;
- iscritti all'albo degli infermieri;
- iscritti all'albo delle ostetriche/i;

7 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,

8 Art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art 15 del DL 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, modificato con legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) Art. 1 c. 1105

9 Art. 10-bis del DL 119/2018, come modificato dall'art. 5, c. 12-quater del DL 146/2021

10 Punto 1.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

11 Art. 1 D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”

12 Art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art 15 del DL 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, modificato con legge di bilancio 2021 Art. 1 c. 1105

13 Art. 3, c. 3 D.Lgs. n. 175/2014

14 Art. 3, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – come modificato dall'art. 1, c. 949, lett. a) della L. n. 208 del 2016

15 Art. 1 e 2 del DM 01.09.2016

16 esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004

- iscritti all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria di ottico¹⁷;
- iscritti all'albo dei veterinari.

2.4 Soggetti obbligati dal 2020

Con un decreto ministeriale di fine anno 2019¹⁸ sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all'invio dei dati al STS, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

- a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- s) gli iscritti all'albo dei biologi.

2.5 Soggetti obbligati dal 2021

Con un decreto ministeriale di 2021¹⁹ l'obbligo di invio dei dati in esame è stato esteso agli iscritti agli Elenchi speciali delle professioni sanitarie, di seguito elencati. :

- Iscritti all'elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico audiometrista;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico audioprotesista;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico ortopedico;
- iscritti all'elenco speciale di dietista;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare;
- iscritti all'elenco speciale di igienista dentale;
- iscritti all'elenco speciale di fisioterapista;
- iscritti all'elenco speciale di logopedista;
- iscritti all'elenco speciale di podologo;
- iscritti all'elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia;
- iscritti all'elenco speciale di terapista della neuro / psicomotricità dell'età evolutiva;

¹⁷ solo quelli che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli art. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97

¹⁸ DM 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 04.12.2019 n. 284

¹⁹ DM 16.07.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2021 n. 184

- iscritti all'elenco speciale di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- iscritti all'elenco speciale di terapeuta occupazionale;
- iscritti all'elenco speciale di educatore professionale;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iscritti all'elenco speciale di massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ex Legge n. 403/71.

I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2021 dovranno essere inviati al STS **entro il 31.1.2022**.

La Federazione nazionale degli Ordini sopra elencati e l'Ordine dei biologi rendono disponibile al STS l'elenco dei soggetti iscritti e quindi potenzialmente tenuti all'adempimento in esame con riferimento alle spese sanitarie delle persone fisiche sostenute a decorrere dall'1.1.2021.

3 Disposizioni particolari per i soggetti che effettuano operazioni esenti e che hanno optato per la dispensa ai fini IVA dagli obblighi di fatturazione e registrazione²⁰

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito²¹ che non occorre trasmettere al STS i dati relativi alle prestazioni per le quali è possibile beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, per le quali, quindi non sono stati emessi documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali).

Vi è invece l'obbligo di trasmissione dei dati al STS anche per questi soggetti qualora:

- il cliente, a fronte della prestazione sanitaria esente, abbia richiesto il rilascio del documento fiscale;
- si tratti di particolari tipologie di prestazioni sanitarie²² per le quali non è possibile beneficiare dell'esenzione da tali obblighi.

Quindi, i dati devono essere inviati al STS in tutti i casi in cui a fronte della prestazione sanitaria sia stato emesso un documento fiscale.

4 Accreditoamento al STS

Per poter effettuare l'invio dei dati al STS i soggetti sopra citati devono essere in possesso delle credenziali di accesso al STS. A tal fine il soggetto obbligato (il titolare di partita IVA; il rappresentante legale dell'esercizio commerciale o il professionista sanitario iscritto all'albo) deve richiedere le credenziali di accesso al servizio STS.

Le modalità per la richiesta delle credenziali sono indicate sul sito del STS²³.

5 Modalità di comunicazione dei dati

L'invio dei dati può essere effettuato:

- direttamente, utilizzando l'apposita applicazione web disponibile sul sito Internet www.sistemats.it oppure tramite il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, conformemente alle specifiche tecniche fornite dal STS;
- tramite un soggetto terzo delegato (commercialista, associazione di categoria / abilitati all'invio telematico)

²⁰ Art. 36-bis del DPR 633/72

²¹ R.M. nr. 7/E del 16.01.2018

²² In base all'art. 36-bis c. 1: le operazioni di cui all'art. 10 (numeri 18) e 19)

²³ <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/>

5.1 Delega ad un intermediario per l'invio dei dati al STS

In caso di invio dei dati tramite un intermediario, il soggetto obbligato deve accedere all'area riservata del STS utilizzando le proprie credenziali ed indicare il soggetto terzo che intende delegare all'invio. Verificata l'idoneità del soggetto indicato, il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.

6 Dati da trasmettere al STS

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- le spese sanitarie/veterinarie sostenute nel periodo di riferimento;
- i rimborsi effettuati nel periodo di riferimento per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- **la modalità di pagamento**²⁴ (salvo che per i casi di esclusione).

Trattandosi di dati che verranno messi a disposizione dal STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata²⁵, gli stessi non potranno che riguardare le prestazioni rese nei confronti di soggetti privati.

Tali dati riguardano le ricevute di pagamento, le fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi famigliari a carico nell'anno di riferimento e i rimborsi erogati. I dati e le tipologie di spesa sono dettagliatamente individuati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati da trasmettere sono i seguenti:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- **modalità di pagamento**²⁶.

Le possibili tipologie di spesa differiscono a seconda del soggetto che certifica la spesa e provvede all'invio dei dati. Riportiamo qui di seguito le codifiche²⁷ in base alle varie tipologie di soggetti obbligati all'invio.

Farmacie pubbliche e private

- TK Ticket per farmaci o prestazioni nell'ambito del SSN (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento).
- FC Farmaco, anche omeopatico.
- FV Farmaco per uso veterinario.
- PI Protesica e integrativa.
- AD Acquisto / affitto di dispositivo medico CE.
- AS Spese sanitarie per prestazioni erogate dalle farmacie (ad esempio, ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia / colesterolo, misurazione della pressione sanguigna, ecc.).
- AA Altre spese.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dal SSN / SASN²⁸ e strutture sanitarie

²⁴ Art. 2, c. 1 del Decreto Ministeriale del 19.10.2020

²⁵ Punto 1.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

²⁶ Art. 2, c. 1 del Decreto Ministeriale del 19.10.2020

²⁷ DDMM 31.07.2015; 2.8.2016 e 14.12.2016

²⁸ SSN - Servizio Sanitario Nazionale/ SASN (Servizio assistenza sanitaria naviganti)

pubbliche e private autorizzate

- TK Ticket (franchigia, quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto).
- SR Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia / medicina estetica). Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
- CT Cure termali.
- PI Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate).
- IC Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- FV Farmaco per uso veterinario. Tale voce è prevista soltanto per le strutture autorizzate. L'acquisto di medicinali ad uso veterinario, per le sole strutture autorizzate²⁹.
- AA Altre spese sanitarie.

Medici chirurghi e odontoiatri

- SR Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica (esclusa la chirurgia estetica / medicina estetica). Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
- IC Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- AA Altre spese.

Veterinari

- FV Farmaco per uso veterinario.
- SV Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva³⁰.

Psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica

- SP Prestazioni sanitarie.

Parafarmacie

- FC Farmaco, anche omeopatico.
- FV Farmaco per uso veterinario.
- AD Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
- AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio, spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna).
- PI Protesica e integrativa.
- AA Altre spese sanitarie.

Ottici

- AD dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.
- AA Altre spese sanitarie

7 Dati aggiuntivi richiesti per le spese sostenute dal 01.01.2021**7.1 Modalità di pagamento**

Come noto³¹ la detrazione IRPEF (del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR) è riconosciuta a condizione che la spesa venga sostenuta mediante versamento bancario, postale o

²⁹ Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006

³⁰ Di cui al DM n. 289/2001

³¹ Art. 1, c. 679 e 670 della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020)

altri sistemi di pagamento tracciabili³² (quali ad esempio, carte di debito, di credito, prepagate).

Tale “vincolo” non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e strutture private accreditate al SSN.

Al fine di poter applicare tale disposizione, nell’Allegato A del nuovo decreto è previsto che:

- **l’indicazione della modalità di pagamento è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione³³;**
- l’indicazione della modalità di pagamento è **facoltativa** solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN.

È stato inoltre precisato che non è richiesta l’indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato, ma più genericamente l’indicazione “tracciabile” / “non tracciabile”.

7.2 Tipo di documento fiscale

Per le spese sostenute a decorrere dal 2021, sarà necessario comunicare al STS anche il “Tipo di documento fiscale”³⁴ (di norma fattura o documento commerciale).

7.3 Aliquota IVA

Per le spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione nei casi di mancata applicazione dell’IVA³⁵ (ad esempio, codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

8 Sanzioni

Le sanzioni inerenti l’adempimento dell’invio dei dati al STS sono particolarmente onerose e prevedono³⁶:

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000;
- in caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni dalla segnalazione stessa;
- nel caso in cui la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di euro 20.000.

9 Opposizione del soggetto assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie

Ricordiamo che, al fine di tutelare la propria privacy, è prevista la possibilità, da parte degli assistiti dei soggetti obbligati all’invio dei dati al STS relativi alle spese sanitarie erogate, di esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione mod. 730 / REDDITI precompilata.

In caso di opposizione all’utilizzo dei dati, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, il soggetto **obbligato all’invio** è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all’acquisto ovvero alla prestazione sanitaria **senza però indicare il codice fiscale del contri-**

32 Art. 23, D.Lgs. n. 241/97

33 Art. 1, c. 680, Finanziaria 2020

34 Art. 2, c. 2, lett a) del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020

35 Art. 2, c. 2, lett b) del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020

36 Art. 3, c. 5-bis D.Lgs. n. 175/2014

buate che ha sostenuto la spesa e manifestato l'opposizione.³⁷ È necessario indicare l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati nell'apposito nuovo campo.

Per quanto concerne le modalità di esercizio dell'opposizione rinviando alla nostra precedente circolare di studio³⁸, nella quale è anche possibile rinvenire un **fac-simile** del cartello che i soggetti obbligati possono esporre nello studio / struttura sanitaria al fine di informare i propri assistiti della possibilità di opporsi all'invio dei dati.

10 Invio questionario al nostro Studio

Al fine di poter organizzare l'attività di Studio in vista della scadenza del termine per l'invio dei dati al STS, fissata per il giorno 31.1.2022, chiediamo ai nostri clienti interessati all'invio dei dati al STS di voler compilare il questionario allegato alla presente circolare ed inviarcelo per fax o per e-mail entro il giorno **18.1.2022**.

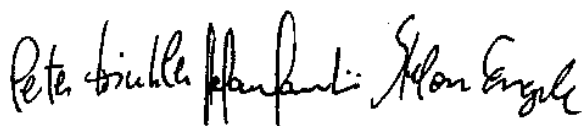
Se intendete avvalervi dal 01.01.2022 della nostra assistenza anche per l'invio mensile dei dati al STS, vi preghiamo di mettervi in contatto via e-mail con il nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

1) Invio dei dati relativi al 2° semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria – questionario ed eventuale conferimento incarichi allo studio Winkler & Sandrini

³⁷ Art. 2, c. 2, lett c) del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020

³⁸ Vedasi ns. circolare nr. 76 del 14.10.2016 – Punto 7.

A

Winkler & Sandrini

Via Cavour 23/c

39100 Bolzano (BZ)

E-Mail: info@winkler-sandrini.it

Fax 0471/062829

**Oggetto: Invio dei dati relativi al 2° semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria –
questionario ed eventuale conferimento incarichi allo studio Winkler & Sandrini**

Soggetto per il quale viene compilato il questionario

Cognome:

Nome:

il qualità di legale rappresentante della società/studio associato:

Iscritto all'Ordine: della provincia di:.....

1 Accreditamento e abilitazione al STS

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

- ☐ essere già accreditato al STS;
- ☐ che intende procedere autonomamente alla richiesta di ottenimento delle credenziali di accesso al STS;
- ☐ di volersi avvalere dello studio Winkler & Sandrini per richiedere le credenziali di accesso al STS, a tal fine comunica:
Indirizzo di posta elettronica certificata – PEC:
Nr. di tessera sanitaria:
Data scadenza della tessera sanitaria:

2 Modalità di invio dei dati al STS

2.1 Invio diretto dei dati al STS

Il/La sottoscritto/a dichiara che:

- ☐ intende trasmettere autonomamente i dati al STS,
senza alcun ausilio da parte dello Studio Winkler & Sandrini.

2.2 Invio dei dati al STS tramite lo Studio Winkler & Sandrini

2.2.1 Attribuzione della delega allo Studio Winkler & Sandrini – parte da compilare per clienti interni ed esterni

Questa parte deve essere compilata sia dai clienti per cui lo Studio tiene la contabilità, che per i clienti esterni, che tengono la propria contabilità autonomamente.

Il/La sottoscritto/a:

- ☐ conferisce delega allo Studio Winkler & Sandrini per la predisposizione e l'invio dei propri dati al STS
A tal fine:
 - ☐ dichiara di aver già avviato la procedura di delega allo Studio Winkler & Sandrini, accedendo autonomamente con le proprie credenziali al STS utilizzando la funzione “Gestione Deleghe” in data
 - ☐ autorizza lo Studio Winkler & Sandrini ad accedere con le mie personali credenziali al STS ed avviare la funzione “Gestione Deleghe” al fine di delegare lo Studio Winkler & Sandrini alla predisposizione ed invio dei dati al STS per proprio conto. A tal fine comunica le proprie credenziali di accesso al STS:
Codice identificativo:
Parola chiave:

2.2.2 Invio dei dati al STS con delega allo Studio Winkler & Sandrini – parte da compilare solo per i clienti esterni

I clienti esterni, che tengono la propria contabilità autonomamente, dovranno scegliere una delle forme sotto indicate:

- ☐ invio del file già predisposto per l'invio telematico al STS;
- ☐ invio della tabella Excel già compilata in ogni sua parte per l'importazione in Studio dei dati da inviare al STS
Vi chiedo pertanto di volermi inviare la tabella excel.

Persona di riferimento da contattare per eventuali chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Data _____ Firma _____